

BOZZE DI STAMPA

10 ottobre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del medesimo codice (778-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera a);*
- b) sopprimere la lettera b);*
- c) sopprimere la lettera c);*
- d) sopprimere la lettera d).*

1.101

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e d).

1.102

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 625 del codice penale, primo comma, dopo il numero 8-ter è aggiunto il seguente: "8-quater se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza."».

Conseguentemente sopprimere la lettera d)

1.103 (già 1.100/4)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di pubbliche calamità o» con le seguenti: «delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, o».

1.104 (già 1.100/6)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di pubbliche calamità o» con le seguenti: «di eventi calamitosi o».

1.105 (già 1.100/5)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di pubbliche calamità» inserire le seguenti: «per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza».

1.106

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubbliche calamità» inserire le seguenti: «per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza».

1.107

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dopo l'articolo 335-bis è inserito il seguente: "Art. 335-ter (Circostanze aggravanti). 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dal presente capo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.108

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e d)

1.109 (già 1.100/10)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.110

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sopprimere la lettera c)

1.111 (già 1.100/12)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-quater», sostituire dalle parole: «se ricorre la circostanza» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «se il fatto è commesso avendo il colpevole profittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1».

1.112

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, le parole: "e 612-bis" sono sostituite dalle seguenti: "612-bis e 624-bis, primo e terzo comma,"».

1.113

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis) è aggiunto, in fine, il seguente: "1-ter) Nei casi di cui all'articolo 624-bis, primo e terzo comma, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."».
